



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 gennaio 2009 (03.02)
(OR. en)**

17237/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0082 (COD)**

**CODEC 1836
EF 148
ECOFIN 620
JUSTCIV 265**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15 - 18 dicembre 2008)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, sig.ra Piia-Noora KAUPPI (PPE/DE - FI), ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione contenente 35 emendamenti (emendamenti 1 - 35).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, i gruppi politici PPE/DE, PSE e ALDE/ADLE hanno presentato un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento 45) che, di per sé, corrisponde all'accordo raggiunto durante i contatti informali di cui sopra. Altri nove emendamenti supplementari presentati (emendamenti 36 - 44) sono stati ritirati prima del dibattito e della votazione.

II. DIBATTITO

La relatrice ha aperto il dibattito del 16 dicembre 2008 e:

- ha accolto con favore la prospettiva di un accordo in prima lettura;
- ha dichiarato che, nel corso dei negoziati, non era riuscita a ottenere un sostegno a favore della proposta fatta dalla propria commissione di modificare la definizione del sistema, modifica che avrebbe consentito di estendere la protezione della direttiva ai sistemi fondati sull'atto giuridico della BCE. Essa avrebbe inoltre permesso alla BCE di designare da sé detti sistemi. Ha rilevato che la Commissione, durante i negoziati, aveva affermato di essere favorevole in linea di massima ad una siffatta modifica e che probabilmente avrebbe presentato una proposta in tal senso in un prossimo futuro; e
- ha dichiarato che, per quanto riguarda la direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria, avrebbe voluto che tutti gli Stati membri avessero già abolito gli obblighi di notifica che non fanno che accrescere l'onere amministrativo senza promuovere nessun obiettivo particolare. Ha rilevato tuttavia che si tratta di una questione molto sensibile per alcuni Stati membri. Tenuto conto di quanto precede, ha espresso il proprio compiacimento per il fatto che il Parlamento abbia assicurato l'introduzione di una clausola di revisione nel testo. Ha inoltre predetto che nell'arco di cinque anni sarà possibile persuadere i pochi Stati membri che al momento esigono ancora queste notifiche ex-ante a porre fine a questa inutile prassi.

Il Commissario McCREEVY:

- ha espresso compiacimento per la rapida negoziazione ed adozione della direttiva. I lavori di preparazione della direttiva in seno alla Commissione si sono svolti prima delle attuali turbolenze dei mercati finanziari, ma queste turbolenze giustificano le modifiche contenute nella proposta della Commissione. La definizione di un quadro giuridico armonizzato per l'uso dei crediti come garanzia nelle operazioni transfrontaliere aumenterà la liquidità del mercato;

- ha incaricato la Commissione di presentare entro cinque anni una relazione sulle modifiche da introdurre. La Commissione esaminerà in particolare come funziona l'abolizione dell'obbligo di registrazione o di notifica al debitore per quanto riguarda la disposizione relativa ai crediti usati come garanzia finanziaria, soprattutto negli Stati membri che esitano attualmente su questo punto e che non vogliono applicare l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria; e
- ha dichiarato che la Commissione aveva sostenuto la richiesta della BCE di indicare i sistemi direttamente alla Commissione, ma che al momento nell'ambito del Consiglio non c'è un'adesione sufficiente a tale riguardo. Ha però aggiunto che la Commissione riesaminerà la questione prossimamente.

La relatrice ha nuovamente preso la parola e:

- ha dichiarato che a suo avviso per quanto riguarda il codice di condotta per la compensazione e il regolamento, non è ancora il momento di arrivare a una decisione definitiva sull'avvio del codice. Questo era stato uno dei motivi per cui alcuni partecipanti al mercato si erano opposti allo sviluppo di collegamenti e interoperabilità, sostenendo che ci sono problemi riguardo al carattere definitivo e anche riguardo al coordinamento delle varie disposizioni. Secondo la relatrice la direttiva proposta consentirebbe ai partecipanti al mercato di accettare meglio i collegamenti e l'interoperabilità con i loro sistemi;
- ha chiesto maggiore collaborazione con la Commissione per quanto riguarda la BCE, soprattutto nella creazione di un approccio comunitario riguardo a vari aspetti. Ci sono già sviluppi concreti che portano verso sistemi comunitari, e la BCE sta creando sistemi di rete che funzionano senza basarsi su nessun diritto nazionale particolare. La revisione delle legislazioni europee dovrebbe tenere conto di questi sviluppi concreti. Ha pertanto accolto con favore l'intenzione della Commissione di esaminare la questione. Ha suggerito inoltre che nel corso della prossima legislatura del Parlamento questi sistemi elaborati dalla BCE potrebbero entrare a far parte della direttiva sul carattere definitivo; e
- per quanto riguarda la convenzione dell'Aia, ha ricordato quanto sia stato difficile pervenire ad un accordo su alcuni dettagli, nei casi in cui è stato necessario provvedervi mediante direttive comunitarie. È della massima importanza andare avanti con la convenzione dell'Aia e con i negoziati su varie questioni di diritto privato. È stato particolarmente difficile cercare di trovare un compromesso sul momento di immissione e il momento di revoca. Ha ammesso che forse sono punti di minore importanza, ma è convinto che la Commissione li stia esaminando e che potrebbe presentare delle soluzioni durante la prossima legislatura del Parlamento.

III. VOTAZIONE

Nella votazione del 17 dicembre 2008, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 45) alla proposta di direttiva. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento non riporta l'emendamento adottato nella forma in cui è stato presentato e adottato dalla plenaria; per contro riporta il testo della proposta della Commissione modificato dall'emendamento. Il testo della risoluzione legislativa è allegato alla presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria del Servizio giuristi-linguisti del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 20 febbraio 2009, per permettere di meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

P6_TA-PROV(2008)0629

Regolamento titoli e contratti di garanzia finanziaria *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (COM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0213),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0181/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0480/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ||⁴ e nei sistemi di regolamento titoli ha creato un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e di netting, nonché l'efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri.
- (2) La relazione della Commissione || sulla direttiva 98/26/CE sul carattere definitivo del regolamento ha concluso che nel complesso la direttiva 98/26/CE || sta funzionando correttamente. *La relazione* ha sottolineato il fatto che potrebbero essere in atto alcuni importanti cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e ha anche concluso che vi è necessità di chiarire e semplificare la direttiva 98/26/CE.
- (3) Il principale cambiamento, tuttavia, è il crescente numero di connessioni tra i sistemi che all'epoca dell'elaborazione della direttiva 98/26/CE operavano quasi esclusivamente su base nazionale e indipendente. Si tratta di un cambiamento dovuto alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari⁵, e al codice di condotta europeo per la compensazione e il regolamento ||. Al fine di adeguarsi a detti sviluppi, occorre chiarire il concetto di sistema interoperabile e la responsabilità degli operatori del sistema.

¹ *GU C 216 del 23.8.2008, pag. 1.*

² *GU C ...*

³ *Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008.*

⁴ *GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.*

⁵ *GU L 149 del 30.10.2004, pag. 1. ||*

- (4) La direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,¹ ha creato un quadro giuridico comunitario uniforme per l'uso (transfrontaliero) delle garanzie finanziarie e pertanto ha abolito la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia.
- (5) Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di ammettere i crediti tra le tipologie idonee di garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema a decorrere dal 1° gennaio 2007, e al fine di massimizzarne l'impatto economico, la Banca centrale europea ha raccomandato un'estensione dell'ambito giuridico della direttiva 2002/47/CE. La relazione di valutazione della Commissione sulla direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria || ha affrontato la questione, condividendo il parere della Banca centrale europea. L'uso dei crediti amplierà il pool di garanzie disponibili e l'armonizzazione delle disposizioni della direttiva 2002/47/CE contribuirebbe ulteriormente a creare condizioni di parità tra gli enti creditizi in tutti gli Stati membri. Se l'uso dei crediti come garanzia venisse ulteriormente facilitato, i consumatori/debitori ne beneficerebbero anch'essi, dato che l'uso dei crediti come garanzia potrebbe in ultima analisi portare ad una maggiore concorrenza e ad una migliore disponibilità di crediti.
- (6) Per facilitare l'uso dei crediti, è importante abolire o proibire eventuali norme amministrative, quali gli obblighi di notificazione e di registrazione, che renderebbero impossibile la cessione dei crediti. Analogamente, per non compromettere la posizione del beneficiario della garanzia, i debitori devono poter rinunciare ai loro diritti di compensazione nei confronti dei creditori. La stessa regola deve applicarsi all'esigenza di introdurre la possibilità per il debitore di rinunciare alle norme sul segreto bancario, dato che in caso contrario, il beneficiario della garanzia non disporrebbe di informazioni sufficienti per valutare adeguatamente il valore dei crediti sottostanti. || Le presenti disposizioni fanno salva la direttiva **2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori**².
- (7) Gli Stati membri non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/47/CE di non concedere al beneficiario della garanzia il diritto di appropriazione. La disposizione viene pertanto abrogata.
- (8) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 98/26/CE e la direttiva 2002/47/CE,
- (9) ***Il Consiglio, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"*³, dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione,**

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 98/26/EC

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

¹ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

² **GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.**

³ **GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.**

1) *il paragrafo 8 è soppresso.*

2) *è aggiunto il seguente considerando:*

“(14 bis) considerando che le autorità nazionali competenti e le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che gli operatori dei sistemi che istituiscono i sistemi interoperabili abbiano concordato nella misura del possibile regole comuni al momento di immissione nel sistema interoperabile. Le autorità nazionali competenti e le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che le regole al momento di immissione in sistemi interoperabili siano coordinate, nella misura del possibile e del necessario, onde evitare l'incertezza giuridica in caso di guasto di uno dei sistemi partecipanti.”;

3) *è aggiunto il seguente considerando:*

“(24) Nel caso dei sistemi interoperabili, una mancanza di coordinamento sulle norme riguardanti il momento di immissione/irrevocabilità da applicare, può esporre i partecipanti di un sistema, e persino lo stesso operatore del sistema, alle conseguenze indirette di un guasto nell'altro sistema. Per limitare i rischi sistemici è auspicabile prevedere che gli operatori di sistemi interoperabili coordinino le regole sul momento di immissione/irrevocabilità nei sistemi da essi gestiti.

4) *l'articolo 1 è così modificato:*

a) *alla lettera a), la parola “ecu” è sostituita dalla parola “euro”.*

b) *alla lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:*

“- alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea connesse con le loro funzioni di banca centrale.”;

5) *l'articolo 2 è così modificato:*

a) *alla lettera a), il primo trattino è sostituito dal seguente:*

“- fra tre o più partecipanti, senza contare l'operatore di tale sistema, un eventuale agente di regolamento, un'eventuale controparte centrale, un'eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto, con regole comuni e accordi standardizzati per la compensazione (attraverso una controparte

centrale o meno) o per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti,";

b) *alla lettera a) è aggiunto il seguente paragrafo:*

"Un accordo concluso fra sistemi interoperabili non costituisce un sistema.";

c) *alla lettera b), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:*

- "- un ente creditizio come definito all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)*, inclusi gli enti elencati all'articolo 2 della stessa direttiva, o*
- un'impresa d'investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari**, esclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva, o";*

** GUL 177 del 30.6.2006, pag. 1.*

*** GUL 145 del 30.4.2004, pag. 1.";*

d) *la lettera f), è modificata come segue:*

i) *il primo comma è sostituito dal seguente:*

*"f) "partecipante": un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza o un **operatore del sistema** .";*

ii) *il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"Uno Stato membro può decidere che ai fini della presente direttiva un partecipante indiretto possa essere considerato alla stregua di un partecipante, se questi è garantito ai fini del rischio sistemico.".

e) *la lettera g) è sostituita dalla seguente:*

“g) “partecipante indiretto”: l’ente, la controparte centrale, l’agente di regolamento, la stanza o *l’operatore del sistema* ■ avente un rapporto contrattuale con un ■ partecipante al sistema, il quale esegua ordini di trasferimento che consentono al partecipante indiretto di trasmettere ordini di trasferimento attraverso il sistema; ***a condizione, tuttavia, che il partecipante indiretto sia conosciuto dall’operatore del sistema;***

Allorché un partecipante indiretto è considerato un partecipante in ragione del rischio sistemico ciò non limita la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema”;

f) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) “titoli”: tutti gli strumenti di cui alla sezione C, dell’allegato 1, della direttiva 2004/39/CE;”;

g) ***alla lettera i), il primo trattino è sostituito dal seguente:***

“- ogni istruzione da parte di un partecipante di mettere a disposizione di un beneficiario una somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un ente creditizio, di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento, ovvero ogni istruzione che determini l’assunzione o l’adempimento di un obbligo di pagamento, in base alle regole di tale sistema, ovvero”;

h) ***le lettera l) è sostituita dalla seguente:***

“l) «conto di regolamento»: conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi e/o titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema;”;

i) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m) “garanzia in titoli”: tutte le attività realizzabili, ***compresa, senza limitazioni, la garanzia finanziaria di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 relativa ai contratti di garanzia finanziaria ****, fornite sotto forma di pegno (compreso il contante sotto forma di pegno), di operazioni pronti

contro termine o contratti simili ovvero al fine di garantire diritti e obblighi che potrebbero sorgere in relazione ad un sistema, ovvero fornite alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca centrale europea; ||

* *GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.*”;

j) sono aggiunte le || lettere seguenti:

“n) **“giorno lavorativo” comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema.**

o) **“sistemi interoperabile”:** due o più sistemi **i cui operatori hanno concluso un accordo che contempla l'esecuzione intersistemica di ordini di trasferimento;**

p) **“operatore del sistema”:** il soggetto **o i soggetti giuridicamente responsabile/i incaricato/i** della gestione giornaliera del sistema. L'operatore del sistema può anche agire come agente del regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione”;

6) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e *opponibili ai terzi, anche* in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante ■ , purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi *nel* sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. *Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante (al sistema interessato o a un sistema interoperabile) o nei confronti di un operatore del sistema che non è un partecipante.*

Qualora ■ gli ordini di trasferimento siano immessi in un sistema dopo il momento di apertura della procedura d'insolvenza e siano eseguiti entro il giorno lavorativo, come definito dalle regole del sistema, in cui avviene l'apertura della procedura, essi sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi soltanto qualora ■ l'operatore del

sistema dimostri che, **nel momento in cui tali ordini di trasferimento sono diventati irrevocabili**, non era né avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'apertura della procedura d'insolvenza.”;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Nel caso dei sistemi interoperabili, || ogni sistema stabilisce nelle proprie regole ■ il momento di immissione nel sistema, **in modo da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole** di tutti i sistemi interoperabili **interessati**. **Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati**, le regole interne del sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.”;

7) *l'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

“Articolo 4

***Gli Stati membri possono disporre che l'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile non impedisca che i fondi o i titoli disponibili sul conto di regolamento di detto partecipante siano adoperati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema (o in un sistema interoperabile) nel giorno lavorativo di apertura della procedura. Inoltre gli Stati membri possono disporre che una facilitazione di credito del partecipante riguardante il sistema possa essere utilizzata a fronte di una garanzia in titoli in essere e disponibile per soddisfare gli obblighi di tale partecipante nei confronti del sistema (o di un sistema interoperabile).*”;**

8) *all'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:*

“Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce **nelle** proprie regole **il** momento **dell'irrevocabilità, in modo da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati**. **Salvo se espressamente previsto dalle regole del sistema in questione, le** regole interne del sistema sul momento **dell'irrevocabilità** non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è **operabile**.”;

9) *l'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

“Articolo 7

Una procedura d'insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante inseriti da o connessi con la sua partecipazione ad un sistema prima del momento di apertura della procedura stessa a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. Ciò si applica anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non è un partecipante.”;

10) *l'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

*“1. I diritti di un **operatore del** sistema o di un partecipante alla garanzia in titoli fornita **loro** in relazione ad un sistema **o a qualsiasi sistema interoperabile** e il diritto delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea ad una garanzia in titoli loro fornita non sono pregiudicati dall'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti **di:***

- a) un partecipante (al sistema in questione o ad un sistema interoperabile);*
- b) un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante;*
- c) una controparte di banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea; o*
- d) qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia in titoli.*

La garanzia può essere realizzata al fine di soddisfare tali diritti.

2. Nei casi in cui i titoli (compresi i diritti sui titoli) sono forniti come garanzia reale a partecipanti, a operatori del sistema e/o alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca centrale europea di cui al paragrafo 1 e il loro diritto (o il diritto di un intestatario, agente o terzo che agiscono per conto di costoro) sui titoli è legalmente registrato in un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato situato in uno Stato membro, la determinazione dei diritti di tali enti come detentori dei titoli costituiti in garanzia reale è disciplinata dalla legge di detto Stato membro.”;

11) *l'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

“Articolo 10

1. Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nel campo di applicazione della presente direttiva e li notificano alla Commissione; essi informano la Commissione circa le autorità designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

L'operatore del sistema comunica allo Stato membro la cui legge è applicabile i partecipanti al sistema, compresi eventuali partecipanti indiretti, nonché qualsiasi cambiamento successivo. ||

In aggiunta alla comunicazione di cui al secondo comma gli Stati membri possono sottoporre i sistemi soggetti alla loro giurisdizione a un controllo o a una autorizzazione.

Chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può chiedere a un ente informazioni sui sistemi cui esso partecipa nonché sulle regole fondamentali che disciplinano il funzionamento di tali sistemi.

2. Un sistema designato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva continua ad essere designato ai fini della presente direttiva, con le relative modifiche.

Un ordine di trasferimento inserito in un sistema prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, ma regolato dopo tale data, è un ordine di trasferimento ai fini della direttiva modificata.”;

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2002/47/EC

La direttiva 2002/47/CE è così modificata:

1) il considerando 9 è sostituito dal seguente:

(10) “(9) Per limitare le formalità amministrative gravanti sugli operatori che utilizzano la garanzia finanziaria ai sensi della presente direttiva, l'unica condizione di validità che può essere imposta dal diritto nazionale su tale garanzia dovrebbe essere che essa sia sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di una persona che agisce per conto di quest'ultimo, senza escludere tecniche di garanzia per cui al datore della garanzia sia consentito sostituire la garanzia o ritirare l'eccesso di garanzia. La presente direttiva non dovrebbe vietare agli Stati membri di chiedere che un credito sia consegnato per mezzo di inclusione in un elenco di rivendicazioni.”;

2) il considerando 20 è sostituito dal seguente:

(11) *“(20) La presente direttiva non pregiudica l’operatività e gli effetti dei termini contrattuali degli strumenti finanziari o dei crediti forniti come garanzia finanziaria, quali i diritti e le obbligazioni e altre condizioni previsti nel regolamento di emissione di tali strumenti, ed ogni altro diritto, obbligazione e condizione che si applicano tra emittenti e detentori di tali strumenti o tra il debitore ed il creditore di tali crediti.”;*

3) *è aggiunto il seguente considerando:*

“(23) La direttiva riguardante i contratti di garanzia finanziaria non incide sul diritto degli Stati membri di imporre regole per assicurare l’efficacia dei contratti di garanzia finanziaria nei confronti di terzi per quanto riguarda i crediti.”;

4) *l’articolo 1 è così modificato:*

a) *il ¶ paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal ¶ seguente:*

“b) “banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, Banche multilaterali di sviluppo, come definite dall’allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ¶ del 4 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), il Fondo monetario internazionale e la Banca europea degli investimenti; ¶*

** GUL 177 del 30.6.2006, pag. 1.”;*

b) *al paragrafo 2, lettera c), i punti da i) a iv) sono sostituiti dal seguente:*

“i) enti creditizi, come definiti dall’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all’articolo 2 della stessa direttiva;

ii) un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ;*

iii) enti finanziari, come definiti dall’articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/48/CE;

- iv) imprese di assicurazione, come definite dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita** del Consiglio e dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE || del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita***;”;

* GUL 145 del 30.4.2004, pag. 1.

** GUL 228 del 11.8.1992, pag. 1.

*** GUL 345 del 19.12.2002, pag. 1.”;

- c) il || paragrafo 4, lettera a) è sostituito dal || seguente:

“a) la garanzia finanziaria da fornire deve consistere in contante, strumenti finanziari o crediti || .”

- d) al paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

“c) *gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i crediti per i quali il debitore è un consumatore quale definito dall'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori*, o una microimpresa o piccola impresa quale definita dall'articolo 1 e dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 riguardante la definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese**, salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di tali crediti sia uno degli enti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva.*

* GUL 133 del 22.5.2008, pag. 66.

** GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36.”;

e) *il paragrafo 5 è così modificato:*

i) *al secondo comma, è aggiunta la seguente frase:*

*“Per i crediti, l'inserimento nell'elenco dei crediti presentato per iscritto o in una forma giuridicamente equivalente ■ al beneficiario della garanzia è sufficiente **ad individuare il credito ed a provare la fornitura del credito portato in garanzia finanziaria tra le parti.**”;*

ii) *dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:*

*“Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri possono disporre che **l'inserimento in un elenco di crediti presentato per iscritto, o in una forma giuridicamente equivalente, sia anch'esso sufficiente a individuare il credito e a provare la fornitura del credito portato come garanzia finanziaria nei confronti del debitore e/o di terze parti.**”;*

5) *l'articolo 2 è così modificato:*

a) *il paragrafo 1 è così modificato:*

i) *le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:*

“b) “contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà”: un contratto, inclusi i contratti di pronti contro termine, con il quale il datore della garanzia finanziaria trasferisce la piena proprietà, o la piena titolarità, della garanzia finanziaria al beneficiario di quest'ultima allo scopo di assicurare l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite o di assisterle in altro modo; ||

c) “**contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale**”: un contratto in forza del quale il datore della garanzia fornisce una garanzia finanziaria a titolo di garanzia reale a favore del beneficiario della garanzia o gliela consegna conservando la proprietà di quest'ultima quando il diritto di garanzia è costituito;”;

ii) *è aggiunta la seguente lettera:*

“o) “crediti”: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all’articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito.”;

b) *al* paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Il diritto di sostituzione o di ritiro dell’eccesso di garanzia finanziaria a favore del datore della garanzia, o nel caso dei crediti, di raccogliere i proventi fino a ulteriore comunicazione, non pregiudica la fornitura della garanzia finanziaria al beneficiario della garanzia di cui alla presente direttiva.”;

6) *l’articolo 3* è così modificato:

a) *al* paragrafo 1, ***sono aggiunti i commi seguenti:***

“Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 5, quando i crediti vengono forniti come garanzia finanziaria, gli Stati membri non impongono che la loro creazione, validità, perfezionamento, priorità, applicabilità o ammissibilità come prova sia dipendente da atti formali quali la registrazione o la notificazione al debitore del credito fornito come garanzia. Gli Stati membri possono tuttavia esigere l’esecuzione di un atto formale, quale la registrazione o la notificazione, ai fini del perfezionamento, della priorità e dell’applicabilità nei confronti del debitore e/o dei terzi.

Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’opportunità di mantenere la disposizione di cui al presente paragrafo.”;

b) *è aggiunto il paragrafo seguente:*

“3. Fatte salve la direttiva 93/13/CEE, del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori* e le disposizioni nazionali relative alle clausole abusive, gli Stati membri assicurano che i debitori dei crediti possano rinunciare in modo valido, per iscritto o con altro mezzo giuridicamente equivalente:

- i) ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia; e
- ii) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacità del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell'utilizzo del credito come garanzia finanziaria. ||

** GUL 95 del 21.4.1993, pag. 29.*;*



7) *l'articolo 4 è così modificato:*

a) *all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:*

“c) “crediti, tramite vendita o appropriazione e tramite compensazione con le obbligazioni finanziarie garantite o estinzione delle stesse.”;

b) *all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita con la seguente:*

“b) le parti si sono accordate sulla valutazione degli strumenti finanziari nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.”;

c) *il paragrafo 3 è soppresso.*

8) *all'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:*

“6. Il presente articolo non si applica ai crediti.”;

9) *il seguente articolo è aggiunto dopo l'articolo 9:*

“Articolo 9 bis

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la direttiva 2008/48/EC”.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, *diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva*, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni **■**.

Essi applicano tali disposizioni *sei mesi dopo la data di cui al comma precedente*.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a **||**

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*